

OGGETTO: Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 212 dd. 06.02.2009 e n. 118 di data 29.01.2010 – Servizio tagesmutter. Sussidio aggiuntivo erogato alle famiglie per gli anni 2009 e 2010, modalità e termini di erogazione del medesimo.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 dd. 29.12.2004, n. 37 dd. 20.12.2005, n. 5 dd. 28.02.2007 e n. 42 dd. 29.12.2009, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato e modificato il contratto di servizio di assistenza all'infanzia secondo la formula degli asili nido familiari o tagesmutter.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 38 dd. 20.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla promozione e sostegno del servizio di nido familiare – Tagesmutter.

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento n. 212 dd. 06.02.2009 e n. 118 dd. 29.01.2010 che dispongono sia riconosciuto ad ogni famiglia, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, un incremento del sussidio finanziario individuato dal Comune per ciascuna ora sostenuta, di un importo pari ad € 1,20, ed in ogni caso non oltre la concorrenza della spesa a carico della famiglia. Il costo di tale intervento è coperto totalmente da un'assegnazione a carico del "fondo per la famiglia" di cui all'art. 7 della L.P. 21.12.2007, n. 23.

Esaminata la circolare n. 1 dd. 01.02.2010 della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali, che invita i Comuni che hanno istituito il servizio tagesmutter a trasmettere, entro il 28 febbraio 2010, la documentazione necessaria per il calcolo delle assegnazioni a valere sul fondo perequativo e sul fondo per la famiglia e le deliberazioni relative al 2009 e al 2010 con le quali si è disposta l'attuazione degli interventi di sostegno alle famiglie.

Rilevato che la Giunta comunale nel corso dell'anno 2009 non ha adottato alcuna deliberazione atta a dare attuazione agli interventi di sostegno disposti dalla Giunta Provinciale considerando tale attuazione disposta direttamente dal contratto di servizio di assistenza all'infanzia secondo la formula degli asili nido familiari o tagesmutter stipulato dal Comune con la Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino, con sede in Trento, che all'art. 7 prevede che il Comune riconosca direttamente alla Cooperativa, con conseguente riduzione della tariffa oraria a carico della famiglia, i trasferimenti provinciali disposti a sostegno di tale servizio.

Ritenuto comunque opportuno adottare una deliberazione che dia attuazione esplicita al riconoscimento alle famiglie del sussidio aggiuntivo di € 1,20 per ora già sostenuta dal Comune negli anni 2009-2010.

Vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia".

Vista la legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 37, di data 21.12.2000.

Visto l'art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Di dare atto che, con decorrenza 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso, che ha gestito il servizio per conto del Comune, ha riconosciuto direttamente a ciascuna famiglia, oltre al sussidio comunale già determinato nelle misure previste dall'art. 7 del contratto di servizio in vigore nell'anno 2009 ed al trasferimento provinciale standard per ora fruita a valere sul Fondo perequativo, l'ulteriore importo pari ad € 1,20 per ora di servizio fruita, riducendo di pari importo la tariffa oraria da applicare alle famiglie, comunque non oltre la concorrenza della spesa a carico delle stesse ed addebitando il costo al Comune.
2. Di stabilire che a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 la Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso, che gestisce il servizio per conto del Comune, riconoscerà direttamente a ciascuna famiglia, oltre al sussidio comunale già determinato nelle misure previste dall'art. 7 del contratto di servizio attualmente in vigore ed al trasferimento provinciale standard per ora fruita a valere sul Fondo perequativo, l'ulteriore importo pari ad € 1,20 per ora di servizio fruita, riducendo di pari importo la tariffa oraria da applicare alle famiglie, comunque non oltre la concorrenza della spesa a carico delle stesse ed addebitando il costo al Comune.
3. Di dare atto che la spesa di € 5.167,20 sostenuta per il riconoscimento alle famiglie del sussidio aggiuntivo di € 1,20 per l'anno 2009, di cui al precedente punto 1., ha trovato imputazione all'intervento Cod. 1100103 (Cap. PEG 5580) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009.
4. Di imputare la spesa presunta di € 3.120,00 per il riconoscimento alle famiglie del sussidio aggiuntivo di € 1,20 per l'anno 2010, di cui al precedente punto 2., all'intervento Cod. 1100103 (Cap. PEG 5580) del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità.
5. Di trasmettere la presente deliberazione:
 - alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali ai fini del riconoscimento dell'assegnazione in favore del Comune;
 - alla Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso con sede in Trento – Via Zambra, n. 11 al fine di una corretta applicazione del sostegno finanziario aggiuntivo in favore delle famiglie ed a carico del Comune per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

6. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.